

COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

N. REP. A.P.

dd. / /

Marca da bollo
€ 16,00

CONVENZIONE

**PER LA CONCESSIONE D'USO PASCOLO
DEL COMPENDIO PASCOLIVO DENOMINATO
"MALGA CAORE"**

(In deroga all'Art. 45 della L 203/1982)

Marca da bollo
€ 16,00

Tra i Signori: -----

1. Sig. Betta Carlo, nato a Cavalese in data 12/04/1958, Sindaco del Comune di Cavalese, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ed ivi domiciliato in via San Sebastiano nr. 07 – 38033 Cavalese (TN) codice fiscale n. 00270680226 e partita I.V.A.00124130220.-

2. Sig. nato a il .../.../....., residente in via nr -CAP. Comune (Prov.), rappresentante della ditta..... con sede in via nr - CAP. Comune (Prov.), C.F. /P.IVA: regolarmente costituita e registrata presso C.C.I.A di Trento il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della predetta Azienda;

PREMESSO:

Premesso che, con Delibera di Giunta Comunale nr. d.d., immediatamente esecutiva, è stata approvata la concessione ad uso pascolo senza sospensione del vincolo di uso civico sulle particelle fondiarie oggetto della presente concessione per anni 9, fino al 30.11.2034 destinando tali terreni ad uso pascolo ai lavoratori agricoli che ne avessero fatto richiesta, con le modalità definite dalla Delibera di Giunta Provinciale nr.731 d.d. 06.05.2015;-----

Visto l'esito della gara di affidamento in concessione pubblicata con avviso pubblico

prot. nr d.d., pubblicato sull'albo telematico comunale,
nell'ambito della quale la ditta..... con sede in via nr - CAP.
..... Comune (Prov.), C.F. /P.IVA:, regolarmente costituita
e registrata presso C.C.I.A di Trento è risultata aggiudicataria, come da verbale nr.
prot. d.d...../...../2026.

Le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a
conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in
particolare circa le norme della Legge n.203/1982,.....

Le parti intendono ora procedere alla definizione del loro rapporto di affittanza
agraria mediante il presente contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla
Legge n.203/1982, precisando che la validità delle intese è riconosciuta dagli articoli
23 e 29 della Legge n.11 di data 11 febbraio 1971, nonché degli articoli 45 e 58 della
Legge n.203/1982.

Facendo seguito alle intese concordate, con l'assistenza delle rispettive
organizzazioni professionali agricole della provincia di Trento, le parti sopraindicate,
in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti
dell'art.45 della legge 3 maggio 1982, n.203 stipulano la seguente convenzione per
la concessione di ad uso pascolo per nr 9 annate agrarie con decorrenza dalla data
di sottoscrizione del presente atto e termine di validità il 31.12.2034, data entro la
quale il concessionario si impegna a restituire gli immobili liberi da persone o cose ,
alla piena disponibilità dell'Amministrazione .-----

CIO' PREMESSO:

e riconosciuto quale parte integrante e sostanziale, si stipula il presente atto di
affittanza agraria:-----

Art. 1 – Oggetto del Contratto: Il Comune di Cavalese, “concedente”, come sopra

rappresentato, concede all'Azienda agricola: agricola con sede in via

..... nr - CAP. Comune (Prov.), C.F. /P.IVA:,

“concessionario”:

a) i fondi **gravati da uso civico**, contraddistinti dalle seguenti particelle fondiarie in

C.C. di Cavalese per complessivi mq 803.506 corrispondenti ad ha 80,35:.....

p.ed. 1977 di mq 281; p.ed. 1978 di mq 32; p.f. 4033/1 di mq 18.023; p.f. 4132/4

(parte) di mq 2.334; p.f. 4133/1 di mq 547; p.f. 4133/2 di mq 500; p.f. 4142 di mq

788; p.f. 5374 di mq 8.125; p.f. 5399 di mq 622; p.f. 5419/10 (parte) di mq 21.869;

p.f. 5419/18 di mq 885; p.f. 5419/20 di mq 612; p.f. 5419/21 di mq 12.696; p.f.

5419/22 di mq 21.326; p.f. 5419/23 di mq 22.700; p.f. 5419/4 (parte) di mq 443.539;

p.f. 5517/2 (parte) di mq 233.067; p.f. 5519/2 di mq 10.670; p.f. 5521/1 di mq 5.203.

b) i fondi **non gravati da uso civico** contraddistinti dalle seguenti particelle fondiarie

per complessivi mq 8060 corrispondenti ad ha 0,806:.....

p.f. 4028/2 di mq 982; p.f. 4033/2 di mq 450; p.f. 4147 di mq 342; p.f. 5416 di mq

1014; p.f. 5419/2 di mq 773; p.f. 5432 di mq 507; p.f. 5454 di mq 255; p.f. 5455 di mq

1226; p.f. 5491 di mq 1259 e p.f. 5621 di mq 241-----

La una superficie complessiva oggetto della concessione è di mq 811.566 pari ad ha

81,16 circa, dei quali garantisce la piena disponibilità. Le parti confermano che la

descrizione dei fondi in oggetto corrisponde alle caratteristiche degli stessi al

momento del loro conferimento. -----

Art. 2 – Canone: Il canone di concessione è convenuto in complessivi €.....00

(EURO lettere, 00) annui, da versare entro il 30 giugno di ogni anno (Banca Intesa

San Paolo Spa di Trento - Codice IBAN: IT 83 M 03069 01856 100000301075).-----

Il ritardo superiore a due mesi nel pagamento del canone, comporta la risoluzione del contratto.-----

Il canone di concessione sarà soggetto a rivalutazione annua sulla base del coefficiente stabilito annualmente con Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della Legge 3 maggio 1982 nr. 203.-----

Il canone di concessione potrà essere rivalutato a discrezione dell'Amministrazione in seguito ad esecuzione di interventi di miglioramento ed efficientamento delle strutture e dei pascoli, nei termini stabiliti dal Disciplinare Tecnico Economico.-----

Il concedente dichiara che il canone di concessione sarà introitato al capitolo di bilancio 92100 cod. 3.0100.03 destinandone il reimpiego alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'amministrazione e gestione dei beni del patrimonio d'uso civico ai sensi dell'art. 10 della LP 14 giugno 2005 n.06.-----

Il concessionario rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ipotesi di indennizzo per eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati al fondo rustico ed ingenerale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta Legge del 3 maggio 1982 n. 203 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni di contrasto con le clausole di cui al presente contratto.-----

Art. 3 – Durata del contratto: La durata del contratto viene di comune accordo fissata in **9 annate agrarie**, con inizio dalla data di sottoscrizione del presente atto e **termine il 31.12.2034**, data per la quale la parte concessionaria si impegna a restituire i fondi e gli immobili liberi da persone e da cose, senza ulteriori oneri di

disdetta da parte del concedente, per cui la parte concessionaria autorizza fin d'ora la parte concedente ad immettersi nel possesso dell'immobile alla scadenza pattuita. Le parti dichiarano fin d'ora di volersi attenere al disposto dell'articolo 4-bis della legge n. 203 del 1982, spettando, conseguentemente, alla parte concessionaria il diritto di prelazione al locatario uscente al momento del rinnovo del contratto. Le parti dichiarano di essere state compiutamente edotte del significato della deroga di cui sopra dal rispettivo rappresentante sindacale intervenuto nella stipula del presente contratto.-----

Art. 4 – Rinuncia: E' data facoltà alla parte concessionaria di rinunciare integralmente e senza riserve alla prosecuzione del contratto anticipatamente, ad ogni scadenza di annata agraria, con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune di Cavalese: comune.cavalese@certificata.com .-----

Art. 5 – Modifiche/Sospensioni/Revoche: La parte concedente si riserva comunque il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente contratto, a suo insindacabile giudizio, anche prima dello scadere del termine pattuito, qualora i beni concessi, di cui al 'precedente art. 1, servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i depositi temporanei di legname, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni.-----

Il Concessionario accetta che l'eventualità che nel corso della validità della concessione si possano verificare modifiche temporanee o permanenti nella consistenza delle superfici dovute a interventi programmati o urgenti di

adeguamento o manutenzione di infrastrutture pubbliche (strade, acquedotti, elettrodotti etc.) e rinuncia sin d'ora a chiedere indennizzi.-----

Art. 6 – Disciplinare tecnico di conduzione del fondo: Il concessionario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, come descritto nel Disciplinare Tecnico Economico per la gestione dei pascoli e infrastrutture annesse di “Malga Caore” approvato con Delibera di Giunta Comunale nr d.d./.../2026 e allegato al presente atto di Concessione a costituirne parte integrante.-----

Obblighi del Concessionario : Il Concessionario si impegna all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, della viabilità interna ai pascoli, degli abbeveratoi e pozze e delle attrezzature fisse ed impianti in dotazione ai pascoli e agli edifici oggetto di concessione mantenendole in efficienza anche attraverso l'esecuzione di riparazioni ordinarie di cui agli art. 1576 e 1609 del Codice Civile. Si intende compresa in detta manutenzione ordinaria, in maniera indicativa e non esaustiva: la verifica periodica e manutenzione delle canne fumarie; degli impianti elettrico, idraulico e termoidraulico, delle fontane e abbeveratoi, con relative adduzioni e le recinzioni, le vasche di raccolta dei liquami ecc. operando la relativa pulizia al termine della stagione d'alpeggio, ecc. Il Concessionario si impegna inoltre nell' esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei pascoli, come descritto nel Disciplinare Tecnico – Economico e nel verbale di consegna della malga. Si intende compresa in detta manutenzione ordinaria, in maniera indicativa e non esaustiva: la manutenzione di recinzioni e chiudende, la pulizia periodica delle canalette trasversali, la pulizia dei tombini e dei fossi laterali per lo sgrondo delle acque meteoriche, ecc.-----

Eventuali danni ai fabbricati o altre strutture e infrastrutture a servizio della Malga dovuta a mancata manutenzione ed incuria, saranno addebitati al concessionario.----

Il Concessionario si impegna inoltre alla realizzazione delle opere e manutenzioni straordinarie e aggiuntive offerte nella documentazione tecnica allegata all'offerta economica presentata in sede di gara di concessione.-----

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre un Documento Unico di Valutazione dei Rischi, compresi i rischi Interferenziali di cui al D.lgs 9 aprile 2008 n. 81.-----

Obblighi del Concedente: In seguito alla sottoscrizione del presente atto l'Amministrazione provvede, in contraddittorio con il Concessionario, alla redazione del verbale di consegna della malga, come da modello allegato al Disciplinare tecnico-economico. All'inizio di ogni stagione di monticazione redige in contraddittorio con il Concessionario, il verbale di carico della malga come da schema allegato al Disciplinare tecnico-economico. Al termine della stagione di monticazione, redige il verbale di scarico della malga come da schema allegato al Disciplinare tecnico-economico. Al termine del periodo di validità del contratto, redige in contraddittorio con il Concessionario il verbale di riconsegna della malga come da schema allegato al Disciplinare tecnico-economico.-----

Il Concedente ha facoltà di eseguire verifiche in qualunque momento per constatare la manutenzione degli immobili e di quanto in essi contenuto e la corretta gestione del pascolo, nel rispetto di quanto stabilito dal verbale di consegna e di carico della malga.-----

Al Concedente spetta la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e degli immobili causati da degrado inevitabile dovuto a vetustà, usura o eventi meteorici estremi.-----

Art. 7 – Lavori straordinari e Migliorie: Eventuali opere di miglioria dei compendi

pascolivi o degli immobili realizzate da Concessionario a sue spese, dovranno essere preventivamente concordate con il Concedente e da questi autorizzate in forma scritta. Al Concessionario non spetterà alcuno diritto di indennizzo per le opere eseguite, anche qualora comportino un aumento del reddito della produzione agricola. Non è necessaria l'autorizzazione del Concedente per l'esecuzione di interventi che non comportino modifiche permanenti al bene in concessione.-----

Qualora l'Amministrazione dovesse inderogabilmente provvedere a proprie spese all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o alla realizzazione di migliorie dei beni oggetto di concessione, finalizzati al loro miglioramento e al mantenimento dell'efficienza, pena il degrado delle strutture o la perdita di contributi statali o provinciali, il Concessionario non avrà facoltà di avanzare opposizioni o pretese di danneggiamento per le eventuali limitazioni inevitabili che dovesse eseguire nell'esercizio degli usi concessi, cercando il Concedente, di evitare la realizzazione delle opere durante il periodo d'alpeggio.-----

Art. 9 – Subaffitto/Subconcessione: Il concessionario non potrà subaffittare o sub concedere in tutto o in parte i beni oggetto della locazione, né cederli a terzi in qualsiasi forma né a titolo gratuito, né trasferire ad altri direttamente o indirettamente il presente contratto.-----

Art. 10 – Riconsegna della Malga: al termine della validità del presente atto, o in seguito a rescissione anticipata, il Concessionario riconsegna i beni al Concessionario provvedendo a sue spese alla rimozione di tutti gli oggetti e impianti non di proprietà del Concedente, nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nel periodo di validità della concessione se giudicati non funzionali dal Concedente. In alternativa, il Concedente potrà valutare di accettare la

ricevuta dei beni comprensivi delle opere aggiuntive realizzate dal Concessionario purché esse siano regolari e conformi alle normative vigenti. Al Concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta. Qualora, entro 30 giorni alla richiesta del Concedente di rimuovere i manufatti e beni non di sua proprietà il Concessionario non abbia provveduto alla rimozione e smaltimento, gli stessi saranno considerati nella disposizione dell'amministrazione concedente che ne potrà disporre liberamente senza nulla dovere al Concessionario.-----

Art. 11 – Garanzie: a titolo di garanzia definitiva, il concessionario presenterà al Concedente, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto e pena l'immediata risoluzione dello stesso, una garanzia di €, pari ad una annualità tramite presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa avente validità per tutta la durata del contratto, a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto. -----

Al termine del Contratto, in assenza di danneggiamenti alle strutture, la cauzione verrà restituita al Concessionario. Nel caso al momento della riconsegna della malga emerga la necessità di eseguire interventi di ripristino o manutenzioni non eseguite dal concessionario, la cauzione potrà essere trattenuta in tutto o in parte.-----

Art. 12 – Assicurazioni: il concessionario ha presentato la polizza assicurativa nr per responsabilità civile verso terzi, con massimale di €., per sinistro, rilasciata dall'istituto assicurativo, con validità per tutta la durata del contratto, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali, nell'esecuzione del contratto, manlevando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.-----

Art. 13 – Modifiche Contrattuali: Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto e con l'assistenza delle organizzazioni sindacali agricole.

Qualsiasi comunicazione inerente modifiche contrattuali dovrà avvenire per scritto ed inviata per mezzo di lettera raccomandata A/R o via PEC.-----

Art. 14 – Recesso, Revoca, Risoluzione: -----

a) Il concessionario potrà recedere anticipatamente in caso di: cessazione dell'attività aziendale con cessione di tutto il bestiame o di una parte consistente dello stesso che non consentirebbe di raggiungere il carico minimo previsto dal disciplinare tecnico economico; in caso di insorgenza di malattie infettive tali da non permettere la monticazione del bestiame a seguito di disposizioni sanitarie in merito.-

Il recesso dovrà essere comunicato per scritto con lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 90 giorni per consentire al Concedente di realizzare una nuova gara di affidamento prima dell'inizio della stagione di monticazione.-----

Anche in caso di recesso il Concessionario è tenuto al pagamento del canone fino alla scadenza del periodo di preavviso di recesso. -----

b) Il Concedente potrà revocare il contratto nel caso in cui sopraggiungano motivi di pubblico interesse che impediscano la prosecuzione della concessione. La comunicazione della revoca dovrà essere comunicata al concessionario per scritto tramite raccomandata A/R o PEC con preavviso di 90 giorni.-----

Se la risoluzione del contratto per revoca comporta un danno per il Concessionario, questi ha diritto ad un indennizzo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 art. 21- quinquies e ai sensi della L.P. 23/1990.-----

c) Il Concedente potrà risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:-----

* inosservanza da parte del Concessionario di una delle condizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione presentata in sede di gara;-----

* mancato pagamento del canone;-----

* gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi;-----

* instaurazione di rapporti di sub-affitto o sub- concessione.-----

* assenza o perdita dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara dal Concessionario.-----

L'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata A/R o PEC assegnando un termine per l'adempimento degli obblighi non superiore a 30 giorni, decorsi i quali è pronunciata la risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1455 e 1456 del Codice Civile.-----

Art. 15 – Controversie: Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare dapprima una bonaria composizione delle stesse. In caso di esito negativo le parti si danno reciprocamente atto che il foro competente è quello di Trento, qualora le controversie non fossero risolte, la cognizione di atti e provvedimenti amministrativi è devoluta alla competenza del giudice amministrativo, come previsto da art. 133 comma 1 lettera b) del cod. proc. amm.-----

Art. 16 – Normativa di riferimento: Per quanto non ulteriormente esposto nel presente atto le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla legge n. 203 del 3 maggio 1982 e dal Codice Civile.-----

Art. 17 – Organizzazioni Sindacali: I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole confermano e sottoscrivono che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermare la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 203/82.-----

	Art. 18 – Spese: Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna	
	esclusa ed accettata, vengono assunte a carico del concessionario, senza possibilità	
	di rivalsa, nei confronti del concedente.-----	
	Art. 19 – Whistleblowing: Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva	
	(UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019,	
	recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni	
	del diritto dell'Unione europea e la protezione delle persone che segnalano violazioni	
	delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)” nonché ai sensi si	
	quanto contenuto nella deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 08 agosto	
	2023, qualora l'impresa affidataria dovesse riscontrare violazioni di disposizioni	
	normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o	
	l'integrità dell'Amministrazione pubblica nella formazione o nell'esecuzione del	
	presente contratto, è possibile effettuare una segnalazione all'RPCT del Comune di	
	Cavalese al seguente indirizzo: https://comunecavalese.cctwhistleblowing.it/ . Il	
	Comune di Cavalese garantirà la protezione dell'identità del segnalante in conformità	
	alle disposizioni nazionali in materia, ferma restando la responsabilità dello stesso -	
	anche di carattere penale - per segnalazioni non veritiere prodotte attraverso il	
	predetto sistema.-----	
	Art. 20 – Consenso al trattamento dei dati: I firmatari del presente atto dichiarano	
	espressamente di prestare il Consenso al trattamento dei propri dati personali, ai	
	sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del	
	Regolamento UE 2019/679 e del D.Lgs.196/2003, i dati personali sono raccolti dal	
	Comune di Cavalese, Ufficio Foreste ed Ambiente per lo svolgimento dell'attività di	
	gestione del patrimonio ambientale in esecuzione di un compito o di una funzione di	
	interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi della	
		1

legge. Titolare del trattamento è l'Ente Comune di Cavalese con sede in Cavalese in via San Sebastiano n. 7 (PEC: comune.cavalese@certificata.com, sito web: www.comunecavalese.it) , Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede in via Torre Verde n. 23 (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: www.comunitrentini.it).-----

Art. 21 – Registrazione: Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione con aliquota dello 0,5% relativa ai fondi rustici ai sensi del DPR 633/72, art. 10; DPR 131/86, art. 40.-----

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI CAVALESE

AZ. AGR. -----

IL SINDACO

IL TITOLARE

(Dott. Carlo Betta)

(Sig. -----)

L'ASSOCIAZIONE SINDACALE

LA RAPPRESENTANTE SINDACALE

IL RESPONSABILE

(Signor)

(Signor)